

**S.I.TO S.p.a. – Prima Strada n. 2 – 10043 ORBASSANO (To)**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA, SICUREZZA ANTINCENDIO E PRESTAZIONI ACCESSORIE NEL COMPLESSO INTERPORTUALE, MODULO A SUD E A NORD DELLA TANGENZIALE DI TORINO**

**Tra**

La " SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.I.TO" S.p.a. con sede in Orbassano (TO), CAP 10043 - Km. 20+500 Tangenziale Sud, Interporto di Torino- Prima Strada, n. 2, C.F. e P. I.V.A. 03717710010, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante Sig. Ing. Giovanni Battista Quirico, nato a Valfenera d’Asti (AT) il giorno 11 novembre 1947, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del [●] in data [●] e per la carica domiciliato presso la Sede della Società "S.I.TO S.p.a", in seguito, nel presente atto, denominata anche “**SITO**”

e

La Società [●] con sede in [●] Via [●] n. [●] C.F. e Partita IVA [●], iscritta al n. [●] del Registro delle Imprese di [●], in persona del [●], nato a [●], il [●], giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del [●] in data [●] e per la carica domiciliato presso [●], in seguito, nel presente atto, denominata anche "**Affidatario**".

SITO e l’Affidatario sono anche definiti collettivamente le “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”.

**INDICE**

**Art. 1 – Premesse e Documenti Contrattuali**

**Art. 2 – Norme che regolano il Contratto**

**Art. 3 – Dichiarazioni dell’Affidatario**

**Art. 4 – Oggetto e descrizione del Servizio affidato in appalto**

**Art. 5 – Durata del Contratto**

**Art. 6 – Corrispettivo del Servizio**

**Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo per il Servizio**

**Art. 8 – Obblighi dell’Affidatario nella prestazione del Servizio**

**Art. 9 – Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale – Rispetto  
dei contratti collettivi di lavoro**

**Art. 10 – Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro**

**Art. 11 – Subappalto**

**Art. 12 – Divieto di cessione del contratto**

**Art. 13 – Autorizzazioni**

**Art. 14 – Cauzione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni  
contrattuali**

**Art. 15 – Responsabilità per danni – Polizza assicurativa**

**Art. 16 – Penali per il ritardo**

**Art. 17 – Penali per l’inadempimento**

**Art. 18 – Grave inadempimento dell’Affidatario. Diffida ad adempiere e  
esecuzione in danno**

**Art. 19 – Clausola risolutiva espressa**

**Art. 20 – Recesso e revoca per pubblico interesse**

**Art. 21 – Vigilanza del Servizio. Contestazioni**

**Art. 22 – Incedibilità dei crediti**

**Art. 23 – Adempimenti in materia antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva**

**Art. 24 – Responsabile del contratto di SITO**

**Art. 25 – Responsabile dell’Affidatario**

**Art. 26 – Trasparenza dei prezzi**

**Art. 27 – Tutela dei dati personali**

**Art. 28 – Foro esclusivo**

**Art. 29 – Spese di contratto, imposte, tasse**

**Art. 30 – Comunicazioni tra le Parti**

**Art. 31 – Clausola finale**

**PREMESSO CHE**

a) Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 43 – comma 1 del DPR n. 207/2010 e smi precisa le clausole dirette a regolare il rapporto fra Stazione Appaltante e Affidatario;

b) SITO è la società che, in attuazione della legge regionale del Piemonte 6 marzo 1980, n. 11, ha per oggetto la “promozione, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, in via diretta o indiretta”, del centro interportuale polifunzionale di Orbassano e delle strutture connesse e, in tale qualità, essa procede all’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture strumentali alla realizzazione del proprio oggetto sociale nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

c) con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2015, la "SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.P.A." ha approvato il testo del bando

**BOZZA**

di gara;

d) con bando pubblicato sulla GURI il 8 maggio 2015, SITO ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sorveglianza e custodia, sicurezza antincendio e prestazioni accessorie nel complesso interportuale, modulo a sud e a nord della tangenziale di Torino ("**Servizio**") – CIG: .....

e) per l'affidamento di detti servizi dell'importo complessivo posto a base di gara di Euro 206.361,25, oltre a IVA di legge, di cui Euro 2.900,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si è provveduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La Commissione Giudicatrice, debitamente nominata, ha iniziato i propri lavori a partire dal giorno ..... 2015;

f) il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

g) come risulta dal verbale di gara in data ....., la Commissione Giudicatrice ha dichiarato all'unanimità - con un punteggio finale di ....(.....) - il concorrente ....., con sede in ....., aggiudicatario provvisorio dell'appalto, in quanto portatore di offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua, con un ribasso del .....% (..... per cento);

h) l'importo complessivo di aggiudicazione è di Euro ....., oltre IVA nella misura di legge, di cui Euro 2.900,00 (duemilanovecento virgola zero zero), per oneri di sicurezza;

i) con delibera del Consiglio di Amministrazione della "SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.P.A." in data ....2015, è stata disposta - ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - l'aggiudicazione definitiva dei servizi

dell'appalto sopra indicato alla ....., sulla base dell'offerta economica da questa presentata, aggiudicazione definitiva la cui efficacia è stata subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

j) detta aggiudicazione definitiva è stata comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante lettere protocollate dalla stazione appaltante in data .....al n. .... ;

k) con il presente atto SITO e l'Affidatario intendono formalizzare il rapporto contrattuale concernente l'affidamento in appalto dei Servizi.

**Tutto ciò premesso e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente**

**atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 – Premesse e Documenti Contrattuali**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti contrattuali ("**Documenti Contrattuali**").

2. I Documenti Contrattuali che, in aggiunta alle disposizioni di legge applicabili, disciplinano i rapporti fra le Parti, sono:

a) il Bando;

b) il Disciplinare di gara;

c) il presente Contratto;

d) il capitolato speciale d'appalto contenente le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni affidate in appalto ("**Capitolato Speciale d'Appalto**");

e) il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenza;

f) i Piani della sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

g) l'offerta complessiva presentata dall'Affidatario risultata aggiudicataria della gara

(“Offerta”);

h) le polizze di garanzia;

i) le dichiarazioni a valenza negoziale rese dall’Affidatario a corredo dell’offerta.

**Art. 2 – Norme che regolano il Contratto**

1. L'appalto viene assegnato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e modalità stabiliti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Art. 3 – Dichiarazioni dell’Affidatario**

1. Con la stipula del presente Contratto, l’Affidatario dichiara:

a) che quanto risulta dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

b) di aver preso visione e di conoscere i luoghi in cui il Servizio sarà prestato;

c) di aver acquisito tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto del Servizio e per la formulazione dell’offerta;

d) di aver esaminato e di conoscere tutti i Documenti Contrattuali che individuano e descrivono l’oggetto del Servizio e di trovare, pertanto, complete ed esaurienti ai fini del Servizio tutte le informazioni ricevute;

e) di essere perfettamente edotto di tutto quanto attiene alla prestazione del Servizio;

f) di disporre dell’idoneità giuridica, dell’esperienza, delle competenze, dei mezzi

tecnici e finanziari necessari per l'esecuzione del Servizio nonché di risorse, del personale e delle attrezzature necessarie, idonee e sufficienti a garantire, con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari, la corretta e puntuale prestazione del Servizio.

Si richiamano inoltre tutte le dichiarazioni prodotte dall'Affidatario in sede di gara.

2. Le Parti si danno espressamente atto che la mancata presa di conoscenza da parte dell'Affidatario di uno o più dati, concernenti elementi rilevanti ai fini della prestazione del Servizio, non lo esonera in alcun modo dal prestare il Servizio a perfetta regola d'arte, nel puntuale rispetto dei termini e delle previsioni stabilite nel presente Contratto.

**Art. 4 – Oggetto e descrizione del Servizio affidato in appalto**

1. Con il presente Contratto, SITO affida all'Appaltatore, ....., che accetta senza riserva alcuna, l'appalto concernente i servizi di sorveglianza e custodia, sicurezza antincendio e prestazioni accessorie nel complesso interportuale, modulo a sud e a nord della tangenziale di Torino, come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini ivi descritti.

2. Oltre alle attività e agli obblighi elencati nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, devono intendersi incluse nell'oggetto del Contratto tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni concernenti il Servizio nonché la loro piena idoneità agli scopi e agli interessi di SITO sottesi all'affidamento delle stesse.

3. Le prestazioni da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte della S.I.TO S.p.A., fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione,

senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

4. Nel caso in cui SITO richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia di esecuzione del contratto dovrà essere adeguatamente integrata.

**Art. 5 – Durata del Contratto**

1. L'appalto avrà durata anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto con riserva dell'esercizio della facoltà di proroga. E' escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di legge.

È fatta salva la facoltà di rescissione anticipata del contratto secondo le modalità indicate dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici.

2. Alla scadenza del Contratto, l'Affidatario dovrà assicurare il Servizio fino all'individuazione del nuovo gestore, alle medesime condizioni stabilite nel presente Contratto.

3. Resta espressamente inteso che qualora, per qualsiasi motivo, cessasse l'efficacia del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi venissero successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo Contraente.

**Art. 6 – Corrispettivo del Servizio**

1. Il Corrispettivo del Servizio oggetto del presente appalto è pari ad Euro [...], oltre I.V.A. di legge, come indicato nell'Offerta.

2. Nel corrispettivo del Servizio si intendono compresi e compensati tutti gli oneri e le incombenze connessi con lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente

Contratto e quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia.

3. Si applica l'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 in materia di revisione prezzi.

**Art. 7 – Modalità di pagamento del corrispettivo per il Servizio**

1. Il compenso per le prestazioni rese dall’Affidatario sarà corrisposto con le modalità disciplinate dal presente articolo e dal Capitolato Speciale di Appalto.

2. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato dopo l’emissione di regolare fattura mensile da parte dell’Aggiudicatario. Dalle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate.

3. Il pagamento delle fatture resta comunque subordinato all’attestazione della regolarità contributiva (DURC),

**Art. 8 – Obblighi dell’Affidatario nella prestazione del Servizio**

1. L’Affidatario si obbliga a prestare il Servizio a regola d’arte, nel rispetto delle modalità, delle tempistiche, degli standard funzionali e delle garanzie prestazionali indicate nell’Offerta e stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e nell’osservanza delle prescrizioni dettate da SITO o da altre Autorità Pubbliche.

2. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al precedente art.6, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nei Documenti Contrattuali.

3. Le attività prestate dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell’Offerta e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne SITO da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

4. L'Affidatario dovrà avvalersi di personale adeguatamente specializzato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali e sarà, comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei propri collaboratori o dipendenti, nonché per eventuali difetti dei materiali impiegati nell'esecuzione del Servizio imputabili a terzi fornitori. Inoltre, l'Affidatario sarà tenuto a manlevare SITO da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa per danni a persone e/o cose e/o per l'inosservanza di disposizioni relative alla corretta prestazione del Servizio.

5. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale impartite da SITO e a dare immediata comunicazione a SITO di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

6. Sarà onere dell'Affidatario conseguire ogni autorizzazione, permesso, nulla osta o altro titolo abilitativo richiesto da disposizioni normative o regolamentari nazionali, regionali o comunali per l'esercizio delle attività concernenti il Servizio.

**Art. 9 – Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale – Rispetto dei contratti collettivi di lavoro**

1. Nella qualità di datore di lavoro l'Affidatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla puntuale osservanza delle prescrizioni legislative e regolamentari relative al contratto di lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

2. L'Affidatario sarà tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura imprenditoriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci

nonché ai soci/lavoratori subordinati impiegati nell'attività, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

3. L'Affidatario si obbliga a rispettare, per il reperimento del personale occorrente per l'espletamento del Servizio, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro.

4. L'Affidatario dovrà applicare ai lavoratori impiegati nel Servizio – e, qualora costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolge il Servizio. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dall'Affidatario anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.

5. L'Affidatario è tenuto, su semplice richiesta di SITO, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche SITO potrà avvalersi anche dei competenti Uffici pubblici a ciò preposti.

6. In caso di inosservanza, da parte dell'Affidatario, delle norme di cui al presente articolo – comunque accertata – e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, SITO si riserva espressamente la facoltà di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario a residuo o saldo finché l'Affidatario non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge.

7. In nessun caso SITO sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Affidatario che resterà, al riguardo, unico responsabile.

8. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne SITO – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – da ogni

conseguenza comunque derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall'Affidatario medesimo. In particolare, l'Affidatario si obbliga a garantire e tenere indenne SITO da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Affidatario, a causa dell'inesatto o del mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.

**Art. 10 - Obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro**

1. Nella qualità di datore di lavoro l'Affidatario è tenuto ad osservare e far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. A tal fine l'Affidatario è, tra gli altri obblighi, tenuto a:

a) impartire al proprio personale ogni istruzione o mezzo di protezione che sia richiesto nello svolgimento delle prestazioni;

b) impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti;

c) utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge o di regolamento;

d) vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da SITO, ai sensi del D.lgs.

n. 81/2008 e smi, su eventuali rischi specifici esistenti negli ambiti in cui si svolge il Servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle

attività svolte.

3. Inoltre, l’Affidatario ha cooperato, prima dell’inizio del Servizio, all’integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (di cui all’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008), per i luoghi ove eseguirà dette prestazioni, relativamente ai nuovi rischi ivi introdotti dall’Affidatario medesimo. Le eventuali modifiche di tale documento, resesi necessarie in seguito all’ingresso di nuove imprese nei luoghi di lavoro, verranno notificate da SITO all’Affidatario.

4. L’Affidatario si obbliga, altresì, a manlevare e tenere comunque indenne SITO qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 e smi.

**Art. 11 – Subappalto**

1. L’Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del Servizio. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del Codice.

2. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

(a) i servizi o parti di servizi che l’Affidatario darà in subappalto dovranno corrispondere con quelli indicati all’atto dell’offerta;

(b) l’Affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso SITO almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

(c) al momento del deposito del contratto di subappalto presso SITO, l’Affidatario dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso

dei requisiti generali richiesti dall'art. 38 del Codice.

3. L'Affidatario dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Affidatario non trasmettesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, SITO sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

4. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento. L'Affidatario dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso e resterà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'Affidatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Egli, inoltre, resterà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e collaboratori per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. L'Affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetteranno a SITO, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice e del documento unico di regolarità contributiva ("DURC").

7. Il DURC dovrà comprendere la verifica della congruità della incidenza della mano

d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

8. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice dovranno essere messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Affidatario dovrà curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel luogo di lavoro, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Affidatario.

9. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del relativo contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con il subappaltatore.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

**Art. 12. Divieto di cessione del contratto**

E' fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. e salvo il risarcimento del danno.

**Art. 13 - Autorizzazioni**

1. L'Affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, altri titoli abilitativi richiesti dalla disciplina di gara e dalla legislazione applicabile e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo la normativa vigente.

2. L'Affidatario darà immediata comunicazione a SITO di eventuali atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio. In tal caso, SITO avrà la facoltà di risolvere il

presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ., in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

3. L'Affidatario si impegna, altresì, a fornire a SITO copia completa delle iscrizioni all'albo/autorizzazioni richieste per espletare il Servizio nonché copia completa di tutte le eventuali modifiche ed aggiornamenti.

**Art. 14 – Cauzione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Affidatario con la stipula del presente Contratto e degli eventuali obblighi risarcitori, l'Affidatario ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro [●], mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario istituto bancario/assicurativo, in data ....., e secondo le modalità e condizioni stabilite nell'art. 113 del Codice (“**Cauzione**”).

2. La Cauzione sarà svincolata alla scadenza del Contratto qualora l'Affidatario abbia adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni.

3. Qualora, in forza delle previsioni del presente Contratto, l'Affidatario sia tenuto a corrispondere somme a qualunque titolo a SITO – ivi comprese le penali per il ritardo o l'inadempimento – e non vi provveda entro i termini stabiliti o assegnati, SITO avrà facoltà di escutere parzialmente la Cauzione, con obbligo dell'Affidatario di ricostituirla per intero entro e non oltre 15 (quindici) giorni, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

**Art. 15 – Responsabilità per danni – Polizza assicurativa**

1. SITO non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare all'Affidatario ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle

loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea a SITO.

2. L'Affidatario assume ogni responsabilità per i danni che possano derivare al personale ed alle cose di SITO ovvero di terzi (cose e persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento del Servizio, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne SITO da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

3. Prima dell'inizio del Servizio, l'Affidatario ha stipulato idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia, e in particolare con .....in data .....,di gradimento di SITO e prevista dalla documentazione di gara, che si obbligherà a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali e ambientali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

4. L'Affidatario ha consegnato copia della polizza prima dell'inizio dei servizi.

5. La polizza dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto.

6. Inoltre, la Compagnia di assicurazioni si è impegnata, con specifico riferimento al presente Contratto, a rispettare le seguenti condizioni:

a) rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti di SITO e dei suoi dipendenti;

b) considerare terzi SITO e i suoi dipendenti, nonché altri Affidatari di SITO e i loro dipendenti che eseguono prestazioni nel medesimo luogo;

c) non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso di SITO;

d) notificare a SITO, a mezzo di lettera raccomandata a/r, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l'operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo SITO avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento di detto premio, detraendone l'ammontare dal corrispettivo dovuto all'Affidatario o di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del presente Contratto.

**Art. 16 – Penali per il ritardo**

1. Si rinvia alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che si intendono qui integralmente riportate e richiamate.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382, comma 1, cod.civ., è fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante a SITO in conseguenza dell'inadempimento.

**Art. 17 – Penali per l'inadempimento**

1. Si rinvia alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che si intendono qui integralmente riportate e richiamate.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382, comma 1, codice civile, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante a SITO in conseguenza dell'inadempimento.

**Art. 18 – Grave inadempimento dell'Affidatario. Diffida ad adempiere ed esecuzione in danno.**

1. Ferma restando l'applicazione delle penali disciplinate dai precedenti artt. 16 e 17, nell'ipotesi di grave inadempimento dell'Affidatario ad uno degli obblighi di cui al

presente Contratto, SITO invierà all’Affidatario una diffida ad adempiere (“**Diffida ad Adempiere**”), assegnando un termine per porre rimedio all’inadempimento.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Diffida ad Adempiere, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cod.civ. e SITO provvederà ad affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni non rese dall’Affidatario in danno di quest’ultimo e ad incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del maggior danno derivante a SITO in conseguenza dell’inadempimento e della risoluzione del Contratto.

**Art. 19 – Clausola risolutiva espressa**

1. Fermo quanto stabilito dai precedenti artt. 16, 17 e 18, le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, che il Contratto si intenderà risolto automaticamente e di diritto qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) irrogazione di penali per ritardo e/o inadempimento delle obbligazioni contrattuali in misura superiore al 10% del corrispettivo del Servizio;
- b) mancata stipula, invalidità e/o inefficacia per qualunque causa relativamente alle assicurazioni previste all’art. 15;
- c) mancata stipula, invalidità e/o inefficacia per qualunque causa della Cauzione;
- d) mancato pagamento dei premi assicurativi di cui all’art. 15;
- e) gravi violazioni, da parte dell’Affidatario, agli obblighi di cui al precedente art. 8 (obblighi nella prestazione del Servizio);
- f) gravi violazioni, da parte dell’Affidatario, agli obblighi di cui al precedente art. 9 (normativa in materia di lavoro, previdenziale ed assicurativa);
- g) gravi violazione, da parte dell’Affidatario, agli obblighi di cui al precedente art. 10

(normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro);

h) inosservanza delle tempistiche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto;

i) cessione totale o parziale del presente Contratto da parte dell'Affidatario senza la preventiva autorizzazione scritta di SITO;

l) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione scritta di SITO o in violazione delle disposizioni del presente Contratto nonché dell'art. 118 del Codice;

m) mancata ricostituzione della cauzione entro 15 (quindici giorni) dall'eventuale escussione parziale;

n) mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 13;

o) mancata osservanza di quanto dichiarato all'art. 26;

p) qualora l'Affidatario, per cause a lui direttamente imputabili, durante l'esecuzione del contratto, ometta di effettuare il servizio di sorveglianza per tre intere giornate anche non consecutive;

q) nel caso in cui l'Affidatario, diffidato per iscritto dalla S.I.TO S.p.A. per più di tre volte anche non consecutive, alla puntuale esecuzione del servizio, persista nelle inadempienze contrattuali.

2. Agli effetti del comma 1 che precede, la risoluzione del Contratto sarà dichiarata dalla SITO senza necessità di preavviso o costituzione in mora dell'Affidatario, a mezzo di raccomandata a/r e/o idoneo strumento informatico e comporterà il diritto di SITO di incamerare la cauzione, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'eventuale ulteriore danno.

**Art. 20 – Recesso e revoca per pubblico interesse**

1. SITO ha facoltà di recedere dal presente Contratto con una semplice comunicazione da inviare all'Affidatario a mezzo di lettera raccomandata a/r, almeno

15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso avrà effetto.

2. Nell'ipotesi di recesso, all'Affidatario sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, in espressa deroga all'art. 1671 codice civile.

3. Fermo quanto stabilito nei commi precedenti, in qualunque momento il presente affidamento potrà essere revocato da SITO per ragioni di pubblico interesse, con gli stessi effetti di cui al comma 2 che precede.

**Art. 21 – Vigilanza del Servizio. Contestazioni**

1. L'Affidatario riconosce a SITO il diritto di vigilare sullo svolgimento del Servizio senza che per tale specifica ingerenza venga a diminuire minimamente la responsabilità propria in merito all'operato del personale dipendente, impiegato nel Servizio.

2. L'Affidatario sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite da SITO senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento del Servizio, qualunque sia l'eventuale contestazione o riserva che lo stesso sollevi.

3. In caso di eventuali contestazioni, domande o riserve l'Affidatario sarà tenuto a:

a) formulare per iscritto, in modo specifico dettagliato, le ragioni sulle quali si fondano le contestazioni o le riserve;

b) inviare le proprie notificazioni per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo strumento informatico alla SITO entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui i fatti e le circostanze su cui si fondano sono state conosciute dall'Affidatario stesso.

Se l'Affidatario non formulerà le contestazioni, le domande o le riserve entro i termini

e le modalità di cui al presente articolo, decade da ogni eventuale diritto di farle avere successivamente o in altra sede.

**Art. 22 – Incedibilità dei crediti**

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto non potranno formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta della SITO.

**Art. 23 – Adempimenti in materia antimafia, di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva**

1 Si applicano le previsioni del D. Lgs. N. 159/2011 e smi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 2/2009 al presente contratto si allega copia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)- prot. N. .... pervenuto in data ....

3. L'Affidatario assume sin d'ora tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché di cui alla legge n. 217/2010 e s.m.i.

L'Affidatario ha pertanto comunicato formalmente a S.I.TO S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, a sensi di legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. In relazione a quanto sopra, l'Affidatario dichiara che i corrispettivi a lui spettanti saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto, intestato all'Affidatario medesimo e intrattenuto

presso.....codice IBAN.....

**Art. 24 – Responsabile del contratto di SITO**

1. Per la gestione del presente Contratto, SITO comunicherà all’Affidatario il nominativo del responsabile del contratto (“**Responsabile del Contratto di SITO**”) al quale competerà l’esercizio di tutte le facoltà e dei poteri previsti dal presente Contratto in rappresentanza di SITO.

2. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del Contratto di SITO potrà avvalersi di sostituti e personale delegato.

**Art. 25 – Responsabile dell’Affidatario**

1. Per la gestione del presente Contratto, l’Affidatario nominerà, comunicandolo a SITO, un proprio Responsabile di contratto, al quale competerà l’esercizio di tutte le facoltà e dei poteri previsti dal presente contratto in rappresentanza dell’Affidatario (“**Responsabile dell’Affidatario**”).

2. Il Responsabile dell’Affidatario sarà l’unico referente di SITO in relazione al presente Contratto.

**Art. 26 – Trasparenza dei prezzi**

1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

c) si obbliga a non versare, ad alcun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere

meno onerosa l'esecuzione e /o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese nel rispetto del comma precedente, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Affidatario che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art. 27 – Tutela dei dati personali**

1. L'Affidatario prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da SITO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e smi (Codice in materia di protezione dei dati personali), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano l'Affidatario medesimo, raccolti in occasione della stipula del presente Contratto e nel corso della gestione dello stesso.

2. I dati personali riguardanti l'Affidatario nonché dipendenti e organi dell'Affidatario medesimo saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di SITO, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'esecuzione del presente Contratto in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successiva integrazione del medesimo;
- b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- d) le esigenze di tipo operativo e gestionale di SITO;
- e) le esigenze connesse alla sicurezza delle aree comuni interportuali;

3. I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la

sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di correttezza, di liceità e di trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti dell’Affidatario.

4. Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto e nel corso della gestione dello stesso ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l’adempimento da parte di SITO degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, SITO si potrebbe trovare nell’impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

5. I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

a) dipendenti di SITO che abbiamo necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;

b) società di informatica della cui collaborazione SITO si avvale;

c) società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito ed altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a SITO altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all’esercizio delle attività ad essi affidate da SITO medesima;

d) Organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento dei loro compiti istituzionali, in attuazione di specifiche disposizioni di legge;

e) Imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con SITO atti a garantire l’obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all’esecuzione dei contratti

suddetti.

6. In ogni momento l’Affidatario potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e smi. Titolare dei dati personali è SITO, con sede in Orbassano (TO) – Prima Strada n. 2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è la S.I.TO s.p.a

**Art. 28 – Foro esclusivo**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Torino.

**Art. 29 – Spese di contratto, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a SITO per legge. Tutte le spese a cui darà luogo il contratto e quelle a esso successive e conseguenti sono a totale carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa nei confronti della SITO, come pure tutte le tasse, imposte e i diritti di qualsiasi specie derivanti dallo svolgimento dei servizi in vigore.

2. L’Affidatario dichiara che le prestazioni oggetto del Servizio sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Affidatario è tenuto a versare all’Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e smi. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, nel rispetto delle norme applicabili, con ogni relativo onere a carico dell’Affidatario.

**Art. 30 – Comunicazioni tra le Parti**

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto dovranno essere inviate in

forma scritta a mezzo fax, di lettera raccomandata o idoneo strumento informatico ai  
seguenti indirizzi:

***Se a SITO, al seguente indirizzo:***

Orbassano (TO), CAP 10043 - Km. 20+500 Tangenziale Sud, , Interporto di Torino  
Prima Strada. n. 2.

Fax: [•] Pec: ....

All'attenzione del Responsabile del Contratto di SITO: [•]

***Se all'Affidatario, al seguente indirizzo:***

[•]

Fax: [•]

All'attenzione del Responsabile dell'Affidatario [•]

o al diverso indirizzo che la Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle  
precedenti disposizioni.

**Art. 31 – Clausola finale**

1. Il presente Contratto e i Documenti Contrattuali costituiscono manifestazione  
integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena  
conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che  
dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro  
insieme.

2. Qualunque modifica al presente Contratto e ai Documenti Contrattuali non potrà  
aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto e documenti  
allegati e/o citati, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le  
altre disposizioni in materia di appalti pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Orbassano, [•]                      2015

S.I.TO S. p. A.

L'Affidatario

Il Presidente

Il Legale Rappresentante

-----

-----

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Affidatario dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati nonché di accettare tutte le condizioni e patti in essi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 (Dichiarazioni dell'Affidatario); art. 4 (Oggetto e descrizione del Servizio affidato in appalto); art. 5 (Durata del Contratto); art. 6 (Corrispettivo del Servizio); art. 7 (Modalità di pagamento del corrispettivo per il Servizio), art. 8 (Obblighi dell'Affidatario nella prestazione del Servizio); art. 12 (Divieto di cessione del Contratto); art. 13 (Autorizzazioni); art. 14 (Cauzione a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali); art. 15 (Responsabilità per danni – Polizza assicurativa); art. 16 (Penali per il ritardo); art. 17 (Penali per inadempimento); art. 18 (Grave inadempimento dell'Affidatario. Diffida ad adempiere ed esecuzione in danno); art. 19 (Clausola risolutiva espressa); art. 20 (Recesso e revoca per pubblico interesse); art. 22 (Incedibilità dei crediti); art. 28 (Foro esclusivo).

Letto, confermato e sottoscritto.

Orbassano, [•]                      2015

L'Affidatario

**BOZZA**

Il Legale Rappresentante

-----

-----